



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di ammissione alla procedura di concordato preventivo

di **RI.SA.PE. – Ricostruzione Sarda Pneumatici s.n.c. di Lai & Co. s.n.c. in liquidazione**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sanna

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161 comma 6 n. 6 l.f., la società ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservando il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f..

Il Tribunale, riscontrati i presupposti di ammissibilità del ricorso, ha concesso il termine di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano, successivamente prorogato per giustificati motivi.

La società ricorrente, nel termine assegnato, ha depositato la proposta, il piano e la relativa documentazione, accompagnati dalla relazione di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) l.f., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La società, pertanto, ha chiesto di essere ammessa alla procedura concordataria.

2. La società.

La società svolgeva l'attività di ricostruzione di pneumatici per tutte le tipologie di automezzi e autovetture, vendita al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici, ricambi, accessori per auto e motocicli. All'esito di una crisi del settore, causata anche dall'avvento di numerosi concorrenti, la società ha deciso di mettersi in liquidazione. Successivamente all'avvio delle azioni esecutive da parte di alcuni creditori, la società ha deciso di intraprendere un percorso di risoluzione della crisi concorsuale, di tipo liquidatorio.

3. Il piano

La società propone ai creditori di risolvere la propria crisi mediante la liquidazione integrale del proprio patrimonio e la messa a disposizione del patrimonio immobiliare personale del socio illimitatamente responsabile Andrea Lai.

La società, in particolare, è proprietaria di un complesso industriale nel quale veniva svolta l'attività, in Cagliari viale Monastir, il cui valore stimato dal professionista incaricato dalla società è pari ad € 245.700,00.

L'attivo della società, inoltre, è costituito dai beni mobili e macchinari, stimati in € 28.000,00, e dal realizzo dei crediti erariali, pari ad € 39.672,00.

Al fine del raggiungimento di un livello di soddisfacimento adeguato, il piano prevede altresì la messa a disposizione dei creditori del patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile Andrea Lai, dedotte le passività sullo stesso gravanti pari ad € 10.372,00.

Il patrimonio del socio è costituito da un immobile a destinazione abitativa in Cagliari viale Monastir, stimato in € 195.000,00 e da un immobile a destinazione commerciale in Palau, località Porto Rafael, stimato in € 290.000,00.

Al fine di realizzare l'apporto, il socio ha sottoscritto un atto pubblico recante un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in favore della massa dei creditori. Il piano prevede altresì il rilascio di una procura irrevocabile a vendere in favore di colui che sarà nominato liquidatore giudiziale.

Il patrimonio del socio viene messo a disposizione dei creditori, assicurando il rispetto integrale delle cause legittime di prelazione, andando quindi a costituire, insieme al patrimonio della società, una massa unica, da distribuire secondo le previsioni di legge.

Il complessivo attivo reso disponibile, compreso l'apporto esterno ed al netto dei debiti del socio, è pari ad € 788.000,00.

Il passivo è invece costituito dall'importo di € 81.203,00 per spese di procedura, oltre ad € 138.299,00 per i professionisti che hanno collaborato alla predisposizione del piano, nonché da € 330.735,00 verso creditori privilegiati ed € 147.132,00 verso creditori chirografari.

Nel passivo, la società ha incluso un fondo rischi corrispondente alle pretese avanzate dagli ex-dipendenti, i quali hanno promosso cause davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento della retribuzione straordinaria e del relativo TFR. La società ha integralmente iscritto nel fondo rischi tanto la pretesa dei lavoratori, quanto i costi del relativo contenzioso, assumendo pertanto, correttamente, una linea di correttezza e prudenza nella esposizione dei rischi insiti nel piano.

Il piano è altresì corredato dalla relazione di cui all'art. 160 c. 2., predisposta dai dottori commercialisti Manuel Mereu e Veronica Balletto.

I professionisti incaricati, in particolare, hanno dato atto della incapienza dei creditori privilegiati di cui agli artt. 2752 c. 4 e 2754 c.c., i quali, pur godendo della collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., non risultano beneficiare dei proventi della massa immobiliare. Essi sono stati pertanto integralmente falcidiati e riportati al chirografo, con previsione di soddisfazione comunque integrale.

La società, inoltre, ha correttamente esposto che sul patrimonio immobiliare sono state iscritte tre ipoteche da parte di tre creditori già dipendenti dell'impresa, segnalando che solo due di esse sono opponibili ai creditori del concordato in quanto iscritte prima di 90 giorni dalla iscrizione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese. La terza ipoteca, invece, è stata iscritta successivamente alla iscrizione della domanda di concordato nel Registro delle imprese ed il

relativo credito, escluso il privilegio ipotecario, è stato trattato in conformità al privilegio sostanziale ad esso spettante.

La società, sotto questo profilo, ha reso piena informazione ai creditori che, in ipotesi di fallimento, anche le prime due ipoteche potrebbero non essere opponibili ai creditori, in quanto suscettibili di revocatoria fallimentare, il cui termine decorre dalla domanda di concordato, ai sensi dell'art. 169 bis l.f..

4. La proposta

La proposta prevede la soddisfazione integrale delle spese di procedura, della prededuzione, dei privilegiati nonché dei creditori chirografari e privilegiati degradati.

Lo schema della proposta può essere così riportato:

spese procedura e prededuzione - 100%

privilegio - 100%

Chirografo e privilegio degradato 100%

La società prevede inoltre che l'attivo residuo dalla soddisfazione dei creditori possa essere devoluto al socio illimitatamente responsabile.

Per quanto concerne i tempi previsti per l'adempimento, la società ha indicato in 24 mesi il tempo necessario per la liquidazione dei beni mobili ed immobili.

La società ha previsto inoltre che il patrimonio immobiliare del socio sia ceduto

Subordinatamente alla cessione del patrimonio della società e solo nel caso in cui questo non fosse sufficiente a soddisfare i creditori.

5. L'attestazione.

L'attestazione è stata predisposta da professionista in possesso dei requisiti di legge. Il professionista ha sottoposto a critica i dati esposti dalla società ricorrente mediante una attività di revisione del passivo e dell'attivo concordatario, condotta secondo una condivisibile metodologia e secondo accertamenti congrui di cui l'attestatore ha esposto i risultati.

L'attestatore ha dato atto e documentato l'attività di circolarizzazione, esponendo i risultati ottenuti. Ha esaminato e valutato positivamente la metodologia ed i valori esposti nella perizia tecnica in atti.

Per quanto concerne il raggiungimento della percentuale minima di soddisfazione del ceto creditorio prevista dall'art. 160 u.c. l.f., l'attestatore ha dato atto dello stress test cui ha sottoposto il piano, evidenziando che la soglia minima del 20% potrebbe essere perseguita anche realizzando una vendita dei cespiti immobiliari ad un prezzo inferiore del 18,40% rispetto a quello stimato.

6. La previsione di cui all'art. 160 u.c. l.f..

La riforma introdotta da D.l. 83/2015 ha previsto una importante condizione di ammissibilità della proposta di concordato non in continuità.

La norma prevede che *“in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”*.

Il significato da attribuire al verbo “assicurare” utilizzato dal legislatore per un verso si discosta dal concetto di “garanzia” ma allo stesso tempo anche da quello di una semplice “promessa”.

Assicurare significa, allora, proporre al ceto chirografario una percentuale di soddisfacimento che secondo una valutazione prognostica effettuata con scienza

ed esperienza, sia con buona certezza raggiungibile. E' esclusa, in altri termini, l'ammissibilità di un concordato fondato su valutazioni e stime caratterizzate da un indice aleatorio ed incerto.

Spetta al tribunale verificare che la prospettazione di pagamento non sia inadeguata ad assicurare al chirografo quanto concordato, costituendo tale verifica espressione del controllo della fattibilità giuridica, nel che si sostanzia il rispetto della soglia prevista dall'art. 160 u.c..

Allo stato degli atti, la proposta risulta in grado di assicurare un adeguato soddisfacimento del chirografo. Contribuisce a tale convincimento sia la stima dei beni, realizzata da un perito secondo criteri metodologici adeguati e riscontri documentati, sia la prova di resistenza elaborata dal professionista attestatore.

7. Sull'apporto del socio.

Condivide il Tribunale le modalità operative attraverso cui il socio ha messo a disposizione dei creditori il proprio patrimonio. Il vincolo di indisponibilità in favore della massa dei creditori, unito alla procura irrevocabile a vendere, consentirà ai creditori con certezza di giovare del ricavato della vendita degli immobili, che verranno collocati sul mercato secondo la modalità di vendita delle procedure competitive di cui all'art. 182 l.f.

8. La decisione del tribunale.

All'esito della verifica demandata al tribunale nei limiti previsti per legge, poichè:

- sussistono i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato, essendo Risape s.n.c. una società commerciale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l.f.;

- sussistono i presupposti oggettivi della crisi d'impresa, come evidenziato dall'ingente esposizione debitoria e dall'incapacità della società di farvi fronte mediante mezzi normali di pagamento;
- la società ha presentato la documentazione richiesta dall'art. 161 l.f. ed in particolare il piano, la proposta unitamente alla attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano medesimo sottoscritta da parte di professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d);
- sono stati rispettati i criteri di soddisfazione dei creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- va accolta la richiesta di limitare il prescritto deposito delle spese di cui all'art. 163, c. 2 n. 4 nella misura del 20% di quanto indicato dalla ricorrente;

PQM

Il Tribunale, visto l'art 163 l.f.,.

- 1) dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di **RI.SA.PE. – Ricostruzione Sarda Pneumatici s.n.c. di Lai & Co. s.n.c. in liquidazione** sulla base della proposta e del piano dei pagamenti e delle successive integrazioni;
- 2) nomina** giudice delegato alla procedura il dottore Nicola Caschili;
- 3) ordina** la convocazione dei creditori per il giorno 30.11.2020, ore 10.00 ed assegna il termine di 30 giorni per la comunicazione ai creditori a cura del commissario;
- 4) nomina** Commissario Giudiziale il dott. massimo Mannella;
- 5) stabilisce** in giorni quindici, decorrenti dal momento della comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, il termine per il deposito nella cancelleria della somma pari al 20% delle spese che allo stato si presumono necessarie per l'intera

procedura;

6) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

7) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f. ponendo a carico del Commissario quelli di cui all'art. 88 c. 2 l.f..

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7.7.2021.

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi